

Codice Etico

***ex* Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

(Testo approvato dal consiglio di amministrazione il 20 maggio 2016)

Sommario

Sommario.....	2
Articolo 1: <i>Mission</i> , obiettivi e valori di Pevero Golf S.r.l.....	3
Articolo 2: Finalità.....	4
Articolo 3: Destinatari	5
Articolo 4: Obblighi dei Destinatari	7
Articolo 5: Conflitto di interessi	7
Articolo 6: Tutela del patrimonio societario.....	9
Articolo 7: Tutela dell'immagine	10
Articolo 8: Regole di condotta nei confronti dei clienti	10
Articolo 9: Regole di condotta nei confronti dei fornitori e dei collaboratori esterni	11
Articolo 10: Regole di condotta nei confronti dei <i>partner</i> commerciali	13
Articolo 11: Regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione.....	13
Articolo 12: Istituzioni Pubbliche.....	15
Articolo 13: Regole di condotta nella gestione delle risorse umane.....	16
Articolo 14: Regole di condotta nei confronti di Partiti, organizzazioni sindacali e altre associazioni.....	17
Articolo 15: Contributi e sponsorizzazioni.....	17
Articolo 16: <i>Authorities</i> , organi di vigilanza e controllo.....	18
Articolo 17: Tutela dei dati personali	18
Articolo 18: Modalità di attuazione e programma di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza <i>ex</i> d.lgs. 231/01.....	19
Articolo 19: Sistema sanzionatorio.....	20

Articolo 1: *Mission*, obiettivi e valori di Pevero Golf S.r.l.

Pevero Golf S.r.l. (di seguito “**Pevero Golf**” o la “**Società**”) è una società avente ad oggetto l’esercizio dell’attività alberghiera, in conduzione diretta, in locazione, o per qualsivoglia altro titolo giuridico. La Società ha altresì per oggetto, sia direttamente che indirettamente a qualsiasi titolo giuridico, l’impianto, l’acquisto, la conduzione la gestione e la vendita di ristoranti, caffè, bar, esercizi pubblici in genere, stabilimenti e lidi balneari, approdi turistici, autorimesse, luoghi di spettacolo, manifestazioni sportive, case da gioco, impianti sportivi, con particolare riguardo ai campi da golf e strutture complementari o accessorie, centri di formazione professionale in genere, mezzi e servizi di trasporto ed accessori, case di cura, centri benessere e negozi di alimentari, supermercati, boutiques, negozi di abbigliamento, di arredamento, di attrezzature navali e da diporto, di oggetti di artigianato, gioielleria ed in genere industrie o commerci attinenti o accessori alle attività di cui sopra. La Società esercita altresì qualsiasi attività di ristorazione e di servizio compreso catering negli alberghi e pubblici servizi, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e marittime, nelle autostazioni, nonché sugli aeromobili e sui natanti in genere e presso enti pubblici e privati. La Società esercita inoltre qualsivoglia attività inerente la creazione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi e campi da golf. Svolge inoltre prestazioni di servizi d’ogni genere, anche verso terze parti, comunque connessi, accessori o complementari alle attività rientranti nell’oggetto sociale. Qualora sia valutato utile, inerente ed opportuno per il raggiungimento di quest’ultimo, la Società acquista, costruisce, vende, permuta, concede in locazione o comodato beni mobili e/o immobili. La Società presta consulenze nell’ambito delle proprie conoscenze, con cessione definitiva, o in uso, di marchi, insegne e know-how. Infine la Società, purché non in via prevalente, ma strumentale e funzionale all’oggetto sociale, esercita attività commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, immobiliare a condizione che non siano rivolte nei confronti del pubblico; assume partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese o consorzi unicamente verso soggetti controllati o collegati ai sensi dell’art. 2359 c.c. Svolge attività di amministrazione di altre società. Tutte le attività sopra elencate, nei limiti normativi di tempo in tempo vigenti, possono svolgersi sia in Italia che all’estero.

I valori su cui si fonda l'attività di Pevero Golf sono:

- eccellenza nei risultati, competenza, determinazione e piena soddisfazione dei clienti;
- responsabilità e impegno nel dare il proprio meglio, rispondendo delle proprie azioni;
- spirito di squadra nel raggiungere gli obiettivi attraverso la collaborazione, la condivisione e la valorizzazione della persona;
- spirito di innovazione nell'affrontare il cambiamento e l'evoluzione con il contributo di idee, flessibilità ed apertura al nuovo.

Articolo 2: Finalità

Il presente codice etico (di seguito il “**Codice**”) ha l'obiettivo di definire i principi etici fondamentali, le regole comportamentali nonché le responsabilità che Pevero Golf riconosce, rispetta e assume come valore e imperativo vincolante: ad esso sono tenuti a conformarsi i suoi Destinatari così come *infra* definiti.

Si precisa che, in forza del regime di consolidamento in cui si trova Pevero Golf nei confronti di Sardegna Resorts S.r.l., società che ne detiene il 100% del capitale sociale, la Società ha adottato le procedure di gestione e coordinamento della controllante ivi incluso il codice di comportamento aziendale predisposto, con l'obiettivo di una sua applicazione uniforme a livello internazionale da parte delle diverse società del gruppo ed i cui contenuti si intendono richiamati dal presente Codice.

In considerazione delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il “**d.lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”), nel confermare la validità dei principi e delle regole contenute nel codice di comportamento, che devono essere quindi recepite da Pevero Golf, si riaffermano e si integrano i seguenti aspetti che, a seguito dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto (di seguito il “**Modello**”), devono intendersi parte integrante del Codice stesso.

Il Codice individua i presupposti diretti a garantire che l'attività di impresa sia ispirata ai principi di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, reciproco rispetto,

lealtà e buona fede, al fine di (i) salvaguardare tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività di Pevero Golf e gli interessi che tali soggetti hanno in relazione alle decisioni, alle iniziative strategiche relative alla predetta attività e (ii) assicurare un metodo di lavoro efficiente, affidabile, corretto, impostato al rispetto della normativa rilevante dei principi etici ritenuti adeguati, necessari e imprescindibili per operare all'interno del mercato e per intrattenere relazioni con operatori, imprese ed istituzioni nazionali e internazionali.

Il Codice presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili a Pevero Golf nonché la precisa osservanza dei regolamenti e delle procedure aziendali.

Pevero Golf è, in particolare, determinata a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della legislazione italiana e di quella dei paesi in cui può operare anche in collaborazione o associazione con altre imprese; a tal fine la Società si impegna a uniformare la propria attività alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni.

Pertanto il Codice, quale parte integrante del Modello, costituisce la base del sistema di controllo preventivo ai fini del Decreto.

L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei principi sanciti nel Codice è affidato all'Organismo di Vigilanza, nominato a mente del Decreto, secondo quanto previsto al successivo Articolo 18.

Articolo 3: Destinatari

L'insieme dei principi etici, dei valori e delle regole comportamentali enunciati nel presente Codice devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano, dall'interno o dall'esterno, nella sfera di azione di Pevero Golf ivi inclusi i membri degli organi sociali, il personale dirigente, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e *partner* commerciali, nonché ogni altro collaboratore esterno a vario titolo ed i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società:

In particolare, a titolo esemplificativo:

- i componenti dell'organo di amministrazione si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi di impresa;

- i membri dell'organo di controllo assicurano il rispetto e l'osservanza dei contenuti del Codice nell'esercizio delle proprie funzioni;
- i dirigenti danno concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- i dipendenti, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice;
- i collaboratori, i consulenti e *partner* commerciali, nonché ogni altro collaboratore esterno a vario titolo ed i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società uniformano la propria condotta ai principi sanciti dal Codice (di seguito i “**Destinatari**” o, singolarmente, il “**Destinatario**”).

È richiesto a tutti i Destinatari di osservare e, per quanto di propria competenza, di far osservare i principi contenuti nel Codice: in nessuna circostanza, la pretesa di agire nell'interesse della Società giustifica l'adozione di comportamenti contrari a quelli qui enunciati e, in genere, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari applicabili.

Il Codice si applica anche alle attività svolte dalla Società all'estero, pur considerando le differenze esistenti sotto l'aspetto normativo, sociale, economico e culturale.

Pevero Golf provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, Pevero Golf, attraverso gli organi sociali a ciò preposti, provvede:

- alla diffusione del Codice presso i Destinatari, mediante la distribuzione di copie dello stesso;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice;
- alla verifica dell'effettiva osservanza del Codice;
- agli eventuali futuri aggiornamenti ed implementazione delle disposizioni del Codice, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifesteranno.

Articolo 4: Obblighi dei Destinatari

Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con impegno e rigore professionale, onestà, diligenza, efficienza, trasparenza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti.

Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l'immagine della Società.

Correttezza

Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento del proprio incarico o funzione sono ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto nonché alla legittimità sotto l'aspetto sia formale che sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l'immagine della Società.

Riservatezza

I Destinatari assicurano la massima riservatezza sulle notizie e informazioni costituenti il patrimonio societario o inerenti all'attività di Pevero Golf acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento del proprio incarico o funzione.

Il trattamento delle informazioni riservate è disciplinato - in coerenza con le disposizioni di legge ed i regolamenti applicabili - da apposite procedure interne.

Articolo 5: Conflitto di interessi

Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente Articolo 1, deve essere evitata qualunque situazione di conflitto di interesse, tra attività economiche, personali o familiari e le mansioni aziendali ricoperte.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- avere interessi economici e finanziari, anche attraverso familiari, con fornitori o concorrenti;

- accettare denaro, regali (se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore), favori o altro beneficio di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con la Società;
- strumentalizzare la propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi personali a prescindere dal fatto che siano contrastanti con quelli della Società;
- avviare trattative e/o concludere accordi – in nome e/o per conto della Società – le cui controparti siano propri familiari o soci, ovvero persone giuridiche riconducibili al Destinatario o nelle quali lo stesso abbia un qualsivoglia interesse.

In ogni caso è necessario:

- evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi di Pevero Golf o che possano interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nell'esclusivo interesse della Società e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice;
- in generale, adempiere esattamente alle funzioni ed agli incarichi demandati.

Ad ulteriore specificazione di quanto precede, ogni Destinatario che ricopra, contestualmente al proprio incarico in Pevero Golf, una qualsiasi carica e/o funzione o che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse commerciale, finanziario, personale o altro, in qualsiasi società terza "collegata" a Pevero Golf in veste di attuale, potenziale o eventuale utente, cliente, fornitore, mutuante, debitore, creditore, locatario, locatore, concessionario, concedente, candidato per fusione o acquisizione o concorrente o, più in generale, di controparte contrattuale e che possa trarre da ciò un vantaggio personale, deve, in particolare, riferire il fatto ai soggetti all'uopo incaricati dalla Società i quali controlleranno se tale situazione costituisce un conflitto di interesse e se la stessa, allorquando accertata, sia inappropriata o dannosa per gli interessi di Pevero Golf

Fermo quanto precede ed indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di conflitto di interesse, ogni funzione e/o carica, ivi inclusa ogni funzione e/o carica avente rilevanza esterna potrà essere accettata da ciascun Destinatario solo nella

misura in cui la stessa non interferisca con i compiti e con le responsabilità del Destinatario all'interno di Pevero Golf

Qualsiasi funzione e/o carica, ivi inclusa ogni funzione e/o carica avente rilevanza esterna che possa, anche solo potenzialmente, compromettere l'indipendenza di giudizio del singolo Destinatario, non potrà essere assunta o accettata.

Articolo 6: Tutela del patrimonio societario

Ogni Destinatario è tenuto a salvaguardare il patrimonio societario, custodendo i beni mobili e immobili, le attrezzature, i prodotti dalla Società, le risorse tecnologiche e i supporti informatici, le informazioni e/o il *know-how* di Pevero Golf.

In particolare, ogni Destinatario deve:

- usare i beni aziendali secondo le *policy* della Società, osservando scrupolosamente tutti i programmi di sicurezza per prevenirne l'uso non autorizzato o il furto;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse della Società;
- mantenere il segreto sulle informazioni riservate riguardanti la Società, evitando di rivelarle a terzi soggetti;
- rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle *policy* di sicurezza della Società, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici. In particolare è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico.
- custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria *password* personale e il proprio codice di accesso alle banche dati della Società;
- non riprodurre per uso personale i *software* aziendali né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione;

- non inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio non educato o non professionale, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine della Società.

Ogni Destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi.

Articolo 7: Tutela dell'immagine

La buona reputazione e/o l'immagine di Pevero Golf rappresentano una risorsa immateriale essenziale.

I Destinatari si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice nei rapporti tra colleghi, clienti e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli *standard* comuni alle aziende delle dimensioni e del rilievo di Pevero Golf e del gruppo di appartenenza della stessa.

Articolo 8: Regole di condotta nei confronti dei clienti

Pevero Golf impronta la propria attività al rispetto delle regole di concorrenza, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Società assume la fedeltà e la fiducia della clientela come valore caratterizzante e come patrimonio proprio a tutela e incremento dei quali istituisce canali di dialogo di facile accessibilità e assicurando informazioni complete e di immediata comprensione.

Pevero Golf ha definito – nei confronti della clientela - regole contrattuali trasparenti e coerenti con le norme a tutela dei consumatori.

La responsabilità e la sostenibilità dell'attività di impresa impongono costantemente di porre in essere ciò che risulti necessario al fine di eliminare le cause di conflittualità con i clienti, assicurando, per tutti i servizi erogati, un corretto rapporto qualità prezzo, nonché una trasparente informazione dei vincoli derivanti dall'inserimento in un sistema regolato e predefinito che sostituisce in modo imperativo le pattuizioni di libera definizione tra le parti.

La Società assicura che i preposti alle relazioni con i clienti siano adeguatamente formati e informati in merito al Codice e che ricevano istruzioni sufficienti al fine di eseguire il proprio lavoro con diligenza e professionalità, nel rispetto di procedure definite e volte all'ottimizzazione dell'informazione e della soddisfazione dei clienti.

I Destinatari interessati non devono prendere parte, per conto della Società o del gruppo di appartenenza della stessa (a meno che non siano espressamente autorizzati ad agire in tal senso dalla Società) ad accordi o discussioni con concorrenti - attuali o potenziali - in merito a:

- prezzi o sconti;
- termini o condizioni relativi ai servizi prestati dalla società e dai concorrenti;
- profitti, margini di profitti o costi;
- sistemi di promozione dei servizi prestati dalla Società e dai concorrenti;
- entrata o uscita da mercati geografici o da settori di mercato.

Articolo 9: Regole di condotta nei confronti dei fornitori e dei collaboratori esterni

La professionalità e l'impegno di Pevero Golf caratterizzano la selezione e la definizione delle azioni da sviluppare, dei metodi a cui impostare i progetti nonché la selezione dei fornitori e dei collaboratori esterni (compresi consulenti, agenti, ecc.) di volta in volta individuati, per definire un rapporto complementare con la specifica professionalità, organizzando forme di collaborazione e di reciproco scambio e delegando a essi l'esecuzione di parte delle proprie attività.

Nella scelta dei fornitori e dei collaboratori esterni, Pevero Golf tiene conto della capacità tecnico/economica delle proprie controparti, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

La selezione dei fornitori e dei collaboratori esterni e l'esecuzione dei relativi contratti sono caratterizzate, in qualsiasi momento, da trasparenza, certezza e dalla forma scritta, essendo esclusa l'applicazione, nei confronti di Pevero Golf, di

regole differenti da e/o contrarie a quanto risultante dalla documentazione disciplinante il relativo rapporto.

A tale riguardo, Pevero Golf impegna gli organi sociali e i Destinatari a:

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori e con i collaboratori esterni;
- osservare e far rispettare, nei rapporti di fornitura e di collaborazione, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste.

Al fine di assicurare la correttezza delle procedure di selezione dei fornitori e dei collaboratori esterni, i Destinatari deputati alla selezione dovranno:

- assicurare la massima trasparenza delle operazioni effettuate;
- garantire l'imparzialità in ogni fase del procedimento;
- mantenere la riservatezza delle informazioni non suscettibili di divulgazione;
- denunciare tempestivamente ai soggetti incaricati ogni eventuale o potenziale conflitto di interesse; tali soggetti dovranno, se del caso, informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Le relazioni con i fornitori e con i collaboratori esterni (nei limiti d'importo stabiliti dalle procedure aziendali) sono sempre regolate da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

A tale proposito, Pevero Golf vigila affinché i Destinatari incaricati:

- non inducano i fornitori o i collaboratori a stipulare un contratto sfavorevole nella prospettiva di successivi vantaggi personali;
- diano avvio alle attività oggetto del rapporto solo a seguito della stipula dei relativi contratti;
- non ricevano omaggi o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia.

Per quanto riguarda in particolare i fornitori, al fine di garantire l'integrità e l'indipendenza nei rapporti con gli stessi, Pevero Golf adotta la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, attraverso in particolare:

- la separazione dei ruoli – laddove concretamente praticabile – tra l'unità che richiede la fornitura e quella che stipula il relativo contratto;

- l'adozione di formalità adatte a documentare adeguatamente le scelte adottate (c.d. "tracciabilità delle fasi del processo di acquisto");
- la conservazione delle informazioni e dei documenti ufficiali di gara o relativi alla selezione dei fornitori, nonché dei documenti contrattuali, per i periodi stabiliti dalle normative vigenti e richiamati nelle procedure interne di acquisto.

Pevero Golf richiede ai propri fornitori e collaboratori esterni il rispetto dei principi etici contenuti nel Codice, nonché delle altre regole di condotta eventualmente predisposte e comunicate da parte di Pevero Golf e la cui violazione potrà dare luogo a specifiche sanzioni.

Articolo 10: Regole di condotta nei confronti dei *partner* commerciali

Pevero Golf sviluppa relazioni di *partnership* con controparti di consolidata reputazione ed esperienza, impostando tali rapporti al rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice.

La società promuove con i *partner* accordi improntati ai principi di trasparenza, collaborazione, valorizzazione delle sinergie ed al reciproco impegno a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte.

Pevero Golf richiede inoltre ai propri *partner* il rispetto delle altre regole di condotta eventualmente predisposte e comunicate da parte di Pevero Golf e la cui violazione potrà dare luogo a specifiche sanzioni.

Articolo 11: Regole di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima trasparenza e correttezza.

In particolare, le relazioni sono intrattenute nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla vigente normativa, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni statali o estere.

Al fine di non compiere atti in contrasto con la normativa vigente ed applicabile o comunque pregiudizievoli dell'integrità e della reputazione di Pevero Golf tutti rapporti con le Pubbliche Amministrazioni nazionali o estere, ivi inclusa

l'assunzione di qualsivoglia impegno, e la correlata gestione delle risorse finanziarie, devono essere intrattenuti dai soli organi sociali a ciò specificamente preposti ed autorizzati, nel pieno rispetto della normativa vigente ed applicabile e dei principi del Codice nonché nella completa osservanza delle procedure interne. E' pertanto necessario che venga raccolta e conservata la documentazione atta a ricostruire il percorso procedurale attraverso il quale Pevero Golf è entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione; ciò anche al fine di tenere costantemente sotto controllo il rispetto delle procedure interne della Società e delle eventuali evoluzioni delle stesse.

Né Pevero Golf, direttamente o attraverso intermediari, né alcun Destinatario deve promettere, richiedere, offrire o ricevere a/dai pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione, sia italiana che estera, pagamenti, beni e/o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio o in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione.

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività societaria.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità ecc., perseguano le medesime finalità.

E' peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze, Pevero Golf possa omaggiare, mediante atti di cortesia quali omaggi e forme di ospitalità, i rappresentanti della Pubblica Amministrazione con beni o servizi di modico valore e, in ogni caso, tali da poter essere considerati usuali in relazione alla singola ricorrenza.

Nessun Destinatario può accettare alcun regalo, favore o altra forma di intrattenimento da terzi a meno che gli stessi siano da considerarsi, a seconda

delle circostanze, quale segno di apprezzamento socialmente accettabile e, in ogni caso, moderati in termini di prezzo, di quantità e di qualità.

In nessun modo un regalo, un favore o qualsiasi altra forma di intrattenimento di qualunque genere che possa alterare l'indipendenza del Destinatario o che sia inteso ad ottenere favori commerciali, sconti o altro trattamento preferenziale può essere accettato. Qualsiasi regalo, favore o forma di intrattenimento di qualsiasi genere che violi una qualunque disposizione legislativa e/o regolamentare applicabile o che sia da considerarsi quale trasgressione ai limiti di etica commerciale deve essere rifiutato dal Destinatario interessato.

Qualsiasi Destinatario cui sia offerto un regalo, un favore o qualsiasi altra forma di intrattenimento che lo stesso ritenga oltrepassare i suddetti limiti deve riferire tale circostanza al responsabile della propria unità organizzativa affinché possano essere adottate appropriate misure.

Particolare attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione, sia italiane che estere, in riferimento a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, enti preposti alla sicurezza ed alla prevenzione di infortuni e simili ed ogni altro ente appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Articolo 12: Istituzioni Pubbliche

Ogni rapporto con le Istituzioni Pubbliche di Stato o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare l'attività di Pevero Golf, a rispondere a richieste informali o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, *ecc.*), o comunque a rendere nota la posizione della Società su temi rilevanti. A tal fine, essa si impegna a:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello

locale, nazionale e internazionale;

- rappresentare gli interessi e le posizioni di Pevero Golf in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto apposito mandato.

Articolo 13: Regole di condotta nella gestione delle risorse umane

Assunzione e gestione del personale

Pevero Golf riconosce il ruolo centrale delle risorse umane nel raggiungimento della *mission* sociale e, conseguentemente, adotta procedure e metodi di selezione, formazione e lavoro improntati al rispetto dei valori umani, dell'autonomia e responsabilità dei lavoratori nonché all'importanza della partecipazione e adesione individuale e organizzata agli obiettivi e valori della Società.

E' interesse e imperativo della Società favorire lo sviluppo del potenziale di ciascun dipendente o collaboratore, promuovendo un ambiente, delle procedure e un'organizzazione del lavoro che siano costantemente improntati:

- al rispetto, anche in sede di selezione del personale, della personalità e della dignità di ciascun individuo al fine di prevenire in ogni momento la creazione di situazioni di disagio, ostilità o intimidatorie;
- alla prevenzione di discriminazioni e abusi di ogni tipo;
- alla valorizzazione dello spirito innovativo e imprenditoriale, nel rispetto dei limiti delle responsabilità di ciascuno;
- alla definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni idonee a far sì che ciascun membro dell'organizzazione possa assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della Società.

Integrità e tutela della persona

Pevero Golf esige che nelle relazioni di lavoro non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio, la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza

con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui.

Il dipendente di Pevero Golf che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di discriminazioni per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto alla Società che valuterà l'effettiva violazione del Codice.

Salute, sicurezza e ambiente

In osservanza del rispetto della persona e in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, Pevero Golf assicura la creazione e la gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della salute e della sicurezza dei dipendenti.

I lavoratori devono contribuire alla salvaguardia della propria sicurezza rispettando le norme e gli *standard* a tale riguardo previsti.

Articolo 14: Regole di condotta nei confronti di Partiti, organizzazioni sindacali e altre associazioni

Pevero Golf si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta su esponenti politici o sindacali, non finanzia partiti sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

I Destinatari non possono svolgere attività politica durante l'orario di lavoro o utilizzare beni o strutture della Società a tale scopo.

E' inoltre vietata l'erogazione di contributi a organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi quali, a titolo esemplificativo, sindacati, organizzazioni ambientaliste, associazioni di consumatori, ecc..

Articolo 15: Contributi e sponsorizzazioni

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 14, Pevero Golf può cooperare, anche finanziariamente, con le organizzazioni quali, a titolo esemplificativo,

sindacati, associazioni di consumatori, *ecc.*, per prestazioni o specifici progetti in base a criteri oggettivi e identificati, come ad esempio:

- finalità riconducibili allo scopo sociale e/o coerente ai principi etici di riferimento;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse.

Quanto alle attività di sponsorizzazione, le stesse possono, se del caso, riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura.

In relazione all'erogazione dei contributi ed alle attività di sponsorizzazione ed al fine di assicurare un adeguato livello di controllo, deve essere sempre richiesta espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti / attività all'interno di Pevero Golf.

Articolo 16: *Authorities*, organi di vigilanza e controllo

Pevero Golf dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle *Authorities* e/o dagli organi di vigilanza e controllo.

Per garantire la massima trasparenza, Pevero Golf e i Destinatari interessati si impegnano a non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con dipendenti e/o funzionari di qualsiasi *Authority* e loro familiari.

Articolo 17: Tutela dei dati personali

Sono da considerarsi dati personali tutte le informazioni relative a persone fisiche e giuridiche, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale nonché tutti i dati idonei a rivelare, tra l'altro, l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale (i "**Dati Personali**").

Al fine di garantire la tutela dei Dati Personali, Pevero Golf si impegna a trattare gli stessi nel rispetto della normativa di riferimento ed in particolare secondo i principi di trasparenza, liceità, garanzia di qualità e correttezza dei medesimi.

La Società garantisce la pertinenza del trattamento dei Dati Personali alle finalità dichiarate e perseguite; i Dati Personali non saranno pertanto trattati secondo modalità o per il perseguimento di finalità differenti rispetto a quelle necessarie e

comunque consentite ai sensi della normativa applicabile e previo consenso dell'interessato.

Articolo 18: Modalità di attuazione e programma di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01

L'Organismo di Vigilanza, istituito secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. 231/2001 ha il compito di vigilare sul rispetto, sull'adeguatezza e sull'aggiornamento del Codice.

Più precisamente, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:

- controllare il rispetto del Codice, nell'ottica di evitare il rischio di commissione di alcuna delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni ed alle presunte violazioni del Codice ad esso riferite;
- supportare operativamente gli organi sociali nell'interpretazione e attuazione del Codice, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- coordinare la revisione periodica del Codice, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- predisporre ed approvare il piano di comunicazione e formazione etica;
- valutare le segnalazioni di violazioni o di sospette violazioni del Codice ricevute da parte di alcuno dei Destinatari o da terzi soggetti ascoltando, se del caso, l'autore ed il responsabile della presunta violazione;
- comunicare agli organi sociali competenti le proprie valutazioni circa la presunta violazione del Codice, suggerendo, se del caso, la sanzione da irrogare e verificando l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.

Le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei codici disciplinari, laddove applicabili.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione.

E' inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Articolo 19: Sistema sanzionatorio

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104, comma 2, c.c..

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato dal dipendente con la Società e può comportare l'esercizio di azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "*Statuto dei lavoratori*") nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individualmente applicati e da eventuali normative speciali applicabili.

Ricevuta la segnalazione circa la presunta violazione del Codice e successivamente allo svolgimento degli opportuni accertamenti, l'Organismo di Vigilanza comunica la propria valutazione all'organo di amministrazione (e/o agli organi sociali competenti in base al sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto), formulando una proposta in merito ai provvedimenti da adottare.

L'organo di amministrazione (o comunque gli organi sociali competenti in base al predetto sistema disciplinare) si pronuncia in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza ed attiva le unità organizzative/organi sociali di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento da parte di membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto, rispettivamente l'organo di amministrazione e l'organo di controllo.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Per quanto riguarda i Destinatari diversi dai dipendenti (fornitori, consulenti e chiunque abbia instaurato un rapporto di collaborazione), Pevero Golf dovrà prevedere, nei relativi contratti, il diritto alla risoluzione del rapporto in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice.